



**Ordinanza nr. 26/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN DATA 14 NOVEMBRE 2020.**

**IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, con il quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

Visti i seguenti D.P.C.M. di adozione di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
- D.P.C.M. 18 ottobre 2020;
- D.P.C.M. 24 ottobre 2020;
- D.P.C.M. 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", in vigore dal 14 novembre 2020, ed in particolare il punto a4:

*a4. E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Valutata, in sede di conferenza dei Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, la necessità di ulteriori chiarimenti in merito all'adozione del piano di cui al punto precedente, senza il quale non è possibile autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale nel rispetto delle norme regionali;

Tenuto conto che nel Comune di Campagnola Emilia in Piazza Roma si svolge tradizionalmente il mercato settimanale del sabato;



# COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Considerata la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso

## **ORDINA**

La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del sabato in data 14 Novembre 2020 con possibilità di proroga;

## **DEMANDA**

Al Comando della Polizia Locale presso l'Unione Comuni Pianura Reggiana la vigilanza ed ottemperanza della presente ordinanza sindacale;

## **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

Di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia

## **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Sede Municipale, 13 novembre 2020

IL SINDACO  
Alessandro Santachiara

